



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 149.09.11

OGGETTO: Beni culturali. Immobili. Alienabilità ex art. 55 D.Lgs. n. 42/2004. Limiti.

L'articolo 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni), individua i beni inalienabili prevedendo: al comma 1 le fattispecie di inalienabilità permanente concernenti precise tipologie di beni ascrivibili al demanio culturale e al comma 2 le fattispecie di inalienabilità temporanea (lettera a), con riguardo a tipologie di beni pubblici per i quali il procedimento di verifica ai sensi dell'art. 12 non si è concluso e che soggiacciono a un regime di inalienabilità provvisoria in attesa di essere definitivamente sottoposti o esclusi dall'applicazione della disciplina di tutela; il medesimo comma 2 prevede, inoltre, le fattispecie di inalienabilità permanente concernenti beni pubblici non demaniali (lettera c).

Il successivo articolo 55 detta le modalità e le condizioni per la presentazione della richiesta e per il rilascio di autorizzazione all'alienazione di beni immobili che siano appartenenti al demanio culturale.

L'ambito di applicabilità di tale disposizione riguarda tutti gli immobili del demanio culturale riconosciuti d'interesse storico - artistico o comunque rientranti nella tipologia di immobili di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti territoriali con esclusione di quelli che rientrano nelle tipologie considerate dal citato articolo 54, comma 1 (immobili di interesse archeologico, immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente, immobili di interesse c.d. "storicorelazionale" e "storico-identitario").

La procedura di autorizzazione per i suddetti immobili prevede la produzione, da parte dei richiedenti, di una documentazione atta ad acquisire, quali elementi valutativi, l'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e l'indicazione della destinazione d'uso prevista anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione.

Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato su parere della Soprintendenza, detta le prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate (lett. a), stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso (lett. b) e si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta (lett. c) ponendosi, peraltro, come norma speciale propria del regime di dismissione o di valorizzazione degli immobili pubblici di interesse culturale, ivi previsti. Non può rilasciarsi autorizzazione qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo (comma 3-bis art. 55).

